# LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

## RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto legislativo 21-11-2014, n. 175 (Decreto semplificazioni)

- L'articolo 1 introduce, a decorrere dal 2015, la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- L'articolo 2 introduce l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni dei sostituti d'imposta relativamente:
  - ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
  - ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e redditi diversi.

### LE SCADENZE PER LE AZIENDE PER IL 2025

- COMUNICAZIONE UNICA:
- 17 marzo: invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non abituale ed ai redditi diversi;
- 31 marzo: invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle CU relative ai redditi di lavori autonomo derivanti dall'esercizio di un'attività abituale;
- 17 marzo 2025: consegna della CU ai percipienti (tutti)
- 31 ottobre 2025: invio telematico della CU per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata.

#### **MODELLO 770:**

- 31 ottobre 2025: invio telematico del nuovo modello 770/2025

### Termini di consegna/spedizione

La nuova certificazione unica relativa al 2024:

- va spedita telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, ovvero il 31 marzo 2025, con possibilità di rettifica dei modelli errati già inviati nei cinque giorni successivi (senza applicazione di sanzioni);
- in ogni caso va consegnata in due esemplari ai dipendenti e lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti entro il 17 marzo 2025.

# Certificazione "elettronica" ai percipienti

- Il sostituto d'imposta può trasmettere anche al sostituito la certificazione in formato elettronico (mediante una mail), purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
- No per gli eredi e per i rapporti cessati.

## PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE

Il sostituto d'imposta che avesse già rilasciato a taluni soggetti (dipendenti e/o lavoratori autonomi) una certificazione relativa al 2024 utilizzando il vecchio modello deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2025, comprensiva anche dei dati già certificati, entro il termine del 17 marzo 2025 o del 31 marzo 2025.

#### **COMPOSIZIONE DEL MODELLO**

- Frontespizio
- Quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei mod. 730-4)
- Certificazione Unica 2025: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

#### FACOLTA' DI INVIO SEPARATO

E' prevista la possibilità di inviare telematicamente le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente separatamente rispetto alle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (come è già possibile da tempo per il modello 770). Possibilità di più invii anche in presenza di sole certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente.

### **QUADRO CT**

In presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora l'azienda non abbia, negli anni precedenti, già validamente presentato l'apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" ovvero il suddetto quadro CT (dal 2015 al 2024).

Nel caso in cui si debba procedere solo ad una variazione dei dati già comunicati in anni precedenti si dovrà utilizzare esclusivamente l'apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" da spedire telematicamente entro il 17-03-2025.

### CERTIFICAZIONE UNICA 2025 NOVITA' DEL MODELLO

- 1. Innalzamento generalizzato a 1.000,00 euro del **limite di esenzione dei fringe benefits**, ed a 2.000,00 euro per i soli dipendenti con almeno un figlio a carico.
- 2. Nuovo termine del **31 marzo 2025** per la trasmissione dei modelli CU relativi ai redditi di lavoro autonomo svolto in modo abituale.
- 3. Nuova sezione del modello dedicata all'indicazione del «Bonus di Natale» di 100,00 euro, erogato assieme alla tredicesima mensilità.
- 4. Nuovi campi dal n. 791 al n. 805 riservati ai dati dei beneficiari dell'Assegno Unico Universale, riconosciuto dall'INPS.
- Nuovo esonero dal rilascio e dall'invio del modello CU per le somme erogate ai contribuenti che applicano il regime dei minimi ovvero il regime forfettario.
- 6. Conferma della riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato derivanti da contratti collettivi di secondo livello.

#### **CERTIFICAZIONE UNICA 2025**

#### Lavoro autonomo

Dal 2017 la certificazione dei redditi di lavoro autonomo accoglie anche i dati relativi alle somme erogate a seguito di **pignoramento presso terzi.** 

Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge, qualora il terzo erogante conosca la natura delle somme erogate, (ad esempio, in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato) dovrà applicare le ritenute ordinarie previste per tale tipologia di reddito e, conseguentemente, fornire i relativi dati nell'ambito della certificazione di lavoro dipendente relativa al coniuge, riportando il codice Z2 del campo 8 «categorie particolari» della sezione "dati anagrafici".

### CONFERMA PER L'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

A decorrere dal 2014 l'addizionale regionale IRPEF è determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio e non più del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce.

## CONFERMA PER L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A decorrere dall'anno 2015, l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF verrà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo della medesima addizionale comunale IRPEF dovuto per l'anno precedente.

### MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE

A decorrere dal 2015 i sostituti d'imposta potranno procedere al recupero dei crediti rimborsati ai propri dipendenti a seguito di assistenza fiscale esclusivamente mediante compensazione tramite il modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. A tal fine sono stati istituiti degli appositi codici tributo da utilizzare nel mod. F24:

- 1631 per il recupero di imposte erariali (IRPEF)
- 3796 per il recupero delle addiz. regionali;
- 3797 per il recupero delle addiz. comunali.

#### MODALITA' DI RECUPERO DELLE SOMME RIMBORSATE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO O PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Anche per il recupero di questi rimborsi (comprese le eccedenze di versamento) occorre "transitare" per il modello F24, utilizzando nuovi appositi codici tributo:
- 1627 per le ritenute da lav. dipendente
- 1628 per ritenute da lav. autonomo
- 1669 per le addiz. regionali
- 1671 per le addiz. comunali

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MOD. F24 CON CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE DAL 01-01-2020

Il comma 2, dell'articolo 3, del D.L. n. 26-10-2019, n. 124 (cd. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) per la presentazione di tutti i modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

Tale regola si applica anche per gli F24 che prevedono l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta, quali, ad esempio quelli relativi al recupero:

- delle eccedenze di versamento delle ritenute;
- dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti.

## RIEPILOGO DELLE SANZIONI PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata: sanzione di 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d'imposta

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 17 marzo 2025 (ovvero entro il 31 marzo 2025), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni: nessuna sanzione

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 17 marzo 2025 (ovvero entro il 31 marzo 2025), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni: sanzione di 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto d'imposta.

**NOVITA**': possibilità del ravvedimento operoso e del cumulo giuridico.

## Certificazione Unica 2025 rilasciata all'erede

- Nella sezione «Dati anagrafici» i dati anagrafici dell'erede;
- Nella sezione «Dati fiscali» ai punti 1, 2, 3, 4 e/o 5, l'importo dei redditi erogati all'erede e al punto 21 l'importo delle ritenute operate;
- Nella sezione «Dati fiscali» al punto 391 l'importo del "trattamento integrativo" erogato all'erede;
- Nelle annotazioni (cod. AB) il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto, specificando che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione;
- Nel punto 8 "categorie particolari" il codice Z

#### LE NOVITA' FISCALI PER IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

#### 1. Tracciabilità dei rimborsi spese dei dipendenti in trasferta (art. 1, commi 81 – 83).

Obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta. Tali spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

#### 2. Detassazione premi di produttività (art. 1, comma 385).

Prorogata per l'ulteriore triennio 2025-2027 l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef al 5% (anziché di quella a regime del 10%) sui premi di produttività, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito sino a 80.000 euro.

#### 3. Esenzione fringe benefits (art. 1, commi 390 – 391).

Prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 l'esenzione, per i lavoratori dipendenti, del valore dei beni o servizi prestati dai datori di lavoro, nonché delle somme da questi erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche (acqua, energia e gas), dell'affitto dell'abitazione principale o degli interessi sul mutuo per la prima casa, sino ad un ammontare massimo pari a 1.000 euro annui, elevato a 2.000 euro annui per i dipendenti con almeno un figlio a carico.

#### 4. Nuovo fringe benefit esente per i lavoratori dipendenti (art. 1, commi 386 – 388).

Introdotto un nuovo fringe benefit esente a favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscano la residenza oltre 100 km dal precedente luogo di residenza e che, nell'anno precedente all'assunzione, abbiano conseguito redditi non superiori a 35.000 euro; per i primi due anni dalla data di assunzione sono escluse dal reddito di lavoro dipendente imponibile le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoini di locazione e delle spese di manutenzione dell'abitazione di nuova residenza, sino ad un ammontare massimo pari a 5.000,00 euro annui.